



**Consip S.p.A.**

*“Fornitura di Mac-Mini Apple”*

***CAPITOLATO TECNICO***

***FORNITURA DI MAC-MINI APPLE***



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Prescrizioni in materia di sicurezza .....	3
1.3	Contesto tecnologico di riferimento .....	4
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL CAPITOLATO.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>CONSEGNA .....</b>	<b>6</b>
3.1	verifica di conformità .....	6
<b>4</b>	<b>ENTITÀ E DURATA DELL’IMPEGNO .....</b>	<b>7</b>
4.1	Responsabile delle attività contrattuali .....	7
4.2	Modalità di comunicazione .....	7
4.3	Luogo di svolgimento .....	7
4.4	Lingua .....	7
4.5	Riservatezza.....	8
<b>5</b>	<b>PENALI .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....</b>	<b>10</b>



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A.;
- DAG: beneficiaria della fornitura;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Produttore: Apple Inc.;
- Malfunzionamento/i: qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità di quanto fornito e comunque ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto a quanto riportato sulla documentazione tecnica e/o sulla manualistica d'uso;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.

### **1.2 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione; devono inoltre rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza:

- Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;



- D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Norme UNI e CEI di riferimento.

È fatto obbligo alla Società di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

Le apparecchiature fornite devono essere marcate CE, devono essere corredate di informazioni utili al loro smaltimento integrale o di parti di esse, in conformità con la vigente normativa in materia.

La Società dovrà fornire idonea documentazione in merito alla sicurezza di quanto fornito; in particolare, dovrà documentare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

La Società s’impegna a porre in essere, prima dell’inizio delle attività contrattuali, quanto necessario a garantirne l’esecuzione in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

### **1.3 CONTESTO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO**

Il Dipartimento della Amministrazione Generale, del Personale e Dei Servizi (DAG) del MEF, per garantire il controllo della configurazione delle componenti software rilasciate dai suoi fornitori nell’ambito degli sviluppi loro commissionati, si è dotato da tempo dello strumento WebO (Web Orchestrator) che offre le funzionalità per la gestione della Continuous Integration e della Build Automation per tutte le applicazioni sviluppate nell’ambito dei contratti di fornitura.

Ad oggi tramite WebO è possibile eseguire la compilazione per la gran parte delle tecnologie impiegate nelle applicazioni sviluppate per il DAG mentre non risulta possibile eseguire la compilazione (Build) di App mobile per sistemi operativi Apple (IOS).

Per consentire la compilazione delle App sviluppate per dispositivi Apple è necessario un hardware proprietario PC Mac-Apple, mentre risulta possibile la compilazione di App per sistemi operativi Android. Tale esigenza si inquadra nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione delle nuove Applicazioni Mobili a supporto degli utenti della piattaforma Cloudify NOIIPA.

Si ritiene pertanto opportuno equipaggiare la configurazione hardware attuale di WebO con delle macchine che possano consentire la compilazione di App mobile per sistemi operativi Apple (IOS), anche in previsione dei nuovi rilasci della App "NoiPA" e in compatibilità con le linee guida per lo sviluppo in ambito mobile che individuano come standard di riferimento lo stack Ionic/Angular.

La tecnologia che consente la compilazione di APP che devono essere ospitate su dispositivi Apple, impone sia esclusivamente costituita da Hardware Apple.



## **2 OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di n. 2 Mac-Mini Apple, comprensivi della estensione di garanzia "AppleCare+" per ciascun Mac, da erogarsi in favore del DAG, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalle Condizioni particolari.

In particolare i Mac dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche minime:

- Processore Intel Core i5 di ottava generazione a 3,0GHz (Turbo Boost fino a 4,1GHz),
- 16GB di memoria DDR4 a 2666MHz,
- Intel UHD Graphics 630,
- Unità SSD PCIe da 512GB,
- estensione di garanzia "AppleCare+" per ciascun Mac.



### **3 CONSEGNA**

La Società dovrà effettuare la consegna dei dispositivi indicati al precedente paragrafo 2 entro 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del contratto.

#### **3.1 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità all’atto della consegna. La verifica è volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l’applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 5, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento della verifica positiva sarà prodotto il “Verbale di conformità” che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della Fornitura e dal Responsabile Sogei.



#### **4 ENTITÀ E DURATA DELL'IMPEGNO**

Il contratto che verrà stipulato con Sogei S.p.A. avrà efficacia per **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di stipula e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

##### **4.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

La Società dovrà comunicare a, prima della stipula del contratto, congiuntamente alla documentazione per la stipula presentata, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale Responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà cura del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle connesse attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Al fine di assicurare il coordinamento della fornitura e del servizio di manutenzione in garanzia, il Responsabile contrattuale dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione della fornitura e dei servizi richiesti.

##### **4.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail ed un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

##### **4.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO**

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede Sogei di Via Mario Carucci 99, 00143 Roma.

##### **4.4 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione sarà in lingua italiana.



#### **4.5 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i prodotti software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.





## **5 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna, di cui al precedente paragrafo 3, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Tale penale si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Società abbia affidato il trasporto.
- In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al precedente paragrafo 3.1, la SOGEI applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di verifica di conformità positivo delle apparecchiature elettroniche.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale si ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale.



## **6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Per quanto riguarda la fornitura dei prodotti di cui al precedente paragrafo 2, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla SOGEI previa presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa successivamente al verbale di positiva verifica di conformità.

All’atto della presentazione le fatture dovranno essere corredate, pena l’inesigibilità delle stesse, dalla seguente documentazione:

- copia del Verbale di Consegna e di verifica di conformità positivo;
- riferimenti contrattuali (n. repertorio del contratto e Cig).